NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE

Art. 1

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 15 dicembre 1941, non più in vigore dal 9 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee
Estremi	Legge 24 novembre 1941, n. 1319
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-di-importazioni-ed-esportazioni-1319-1941/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it